

Leggi straniere e accordi internazionali sull'emigrazione e sul lavoro

REPUBBLICA ARGENTINA.

Circolare 16 agosto 1923 della Direzione Generale d'Immigrazione, contenente istruzioni alle quali debbono attenersi i prettamente i consoli in tutto quanto concerne la immigrazione (*).

Disposizioni Generali.

Art. 1. — A norma di quanto è disposto nella circolare telegrafica n. 192 del Ministero degli Affari Esteri del 21 febbraio 1923, i consoli non potranno concedere permessi di imbarco per la Repubblica. Ciò significa che essi devono soltanto vistare i documenti di quelle persone che possiedano *tutti* i requisiti che questa circolare di istruzioni esige. Anche se ne manchi uno solo, il console non visterà gli altri documenti, giacchè qualunque passeggero che arrivi in queste condizioni non sarà accettato nel porto di Buenos Aires, con i danni di conseguenza per lui medesimo e per l'autorità del funzionario che l'abbia autorizzato ad imbarcarsi.

Art. 2. — A norma di quanto è stabilito nella circolare telegrafica del Ministero degli Affari Esteri del 21 giugno 1923, i consoli non potranno vistare documenti che siano stati rilasciati in un paese che non sia di loro giurisdizione e che non abbiano già il visto di un console argentino investito di funzione in detto paese. Ciò significa che il visto ha valore di controllo, giacchè un console non ha a sua disposizione mezzo alcuno per comprovare l'autenticità di documenti che siano stati rilasciati fuori del raggio dei suoi mezzi diretti di investigazione. Per conseguenza, un passeggero che, per es., abbia preso imbarco in Germania o in Olanda diretto in Spagna, in Brasile o in Uruguay, con visto spagnuolo, brasiliano o uruguayano, non otterrà il visto argentino nel paese di destino se non ha fatto vistare i suoi documenti in Germania o in Spagna da un console argentino.

Art. 3. — In conformità di quanto dispone la circolare telegrafica del Ministero degli Affari Esteri del 26 aprile 1923, i consoli non dovranno vistare con facsimile di firma nessuno dei documenti che il passeggero porti con sè. Le autorità argentine intendono che il visto

(*) Vedi notizia a pag. 24 di questo fascicolo.

consolare non sia una mera formalità che si compie automaticamente, ma un controllo efficace che il console deve compiere, non solo rispetto all'autenticità dei documenti, ma anche per tutto ciò che concerne la persona stessa del passeggero, giacchè il console è l'autorità più adatta ad impedire che entrino nel paese individui non desiderabili per la loro salute, la loro moralità, la loro professione o i loro mezzi di vita. L'intervento del console per fare in modo che non emigrino in Argentina queste persone è di grande importanza in ogni senso. Solo grazie a tale intervento si avrà una vera ed efficace selezione intelligente dell'immigrazione, scopo fondamentale in un paese che riceve centinaia di migliaia di stranieri all'anno.

Art. 4. — Con telegramma del 16 agosto 1923, diretto alla Legazione in Londra dal Ministero degli Affari Esteri, per essere diramato a tutti i consolati in Europa, è stato confermato l'altro del 6 agosto, diretto a Londra e a Varsavia, disponendo di « non accettare nè vistare alcun documento rilasciato da società private, religiose ecc., le quali pretendano di rimpiazzare i documenti ufficiali, anche quando detti documenti vengano convalidati da autorità legali del paese, giacchè sono queste le sole che devono rilasciare i documenti originali richiesti dalle disposizioni vigenti e non limitarsi a convalidarli », e aggiungendo che « la Direzione generale di immigrazione respingerà chiunque presenti detti certificati privati, anche quando portino il visto consolare ».

Questi telegrammi del 6 e del 16 agosto confermano quello del 21 febbraio dello stesso Ministero che inibisce a taluni consolati l'accettazione di certificati rilasciati da comunità religiose, sia il Gran Patriarca, il Gran Rabbino o il Commissario speciale di Porti ed emigrazione di Marsiglia.

Art. 5. — Dalle suaccennate disposizioni del Ministero degli affari esteri, si deduce che il visto consolare implica un controllo severo e non una semplice formalità. Un console argentino, anche quando si trovi in presenza di una persona che comprovi la sua identità con documenti perfetti, se ha dei dubbi, per lievi che siano, rispetto alla sua situazione morale o alla sua vera identità, non deve vistarle i documenti senza cercare di comprovare prima, con tutti i mezzi a sua disposizione, che detti documenti non sono falsi o deficienti o che il passeggero è un *indesiderabile* per il fatto di esercitare traffici illeciti o per qualsiasi altro motivo anche quando abbia carta di cittadinanza argentina.

Il paese non vuole che vi sia visto automatico di documenti.

Il documento, in sè, è soltanto una presunzione di identità. Generalmente l'elemento nocivo ha i documenti che gli occorrono, ma li ha falsi; alle volte ha una documentazione migliore di quella dell'uomo onorato che ritiene credenziale sufficiente il documento che comprova chi egli sia. E quindi se i documenti prescritti dalle norme in vigore sono imprescindibili, perchè essi, in principio, dimostrano ufficial-

mente una identità personale, ciò che è fondamentale è la persona che viene con essi. Un funzionario consolare o di immigrazione che, pago di vistare documenti perfetti, lascia passare chi li possiede sapendo o sospettando che si tratti di un trafficante di donne o di una donna sola che sarà destinata ad esercitare la prostituzione, o qualunque altra persona, che possa essere soggetto attivo o passivo di un traffico immorale o illecito, è un funzionario che non compie il proprio dovere, poichè questo consiste non nel rispettare come valido quello che non è, ma nel difendere gli interessi morali e materiali della Nazione Argentina.

Art. 6. — Altro punto importante che i consoli devono considerare è quello indicato nella circolare n. 16 del Ministero degli Affari Esteri in data 25 giugno 1923, il quale stabilisce:

a) che i consoli non faranno nessuna propaganda in favore della immigrazione;

b) che devono dissuadere, per quanto è possibile, di venire nel paese a chiunque abbia il proposito di stabilirsi nelle città;

c) che la immigrazione più conveniente è quella che si dedica alle industrie agricole e pastorizie;

d) che l'entrata nel paese è completamente inibita a quelli che abbiano difetti o malattie fisiche o mentali o non posseggano la documentazione prescritta.

Art. 7. — *Documenti che abilitano i passeggeri all'entrata nella Repubblica Argentina.* Essi sono: a) il libretto di arruolamento dei cittadini argentini per nascita, maggiori di 18 anni; b) la carta di cittadinanza o il libretto di arruolamento degli stranieri che si sono naturalizzati come cittadini argentini, accompagnati da un certificato di buona condotta di data non anteriore al massimo di sei mesi dal giorno dell'imbarco; c) la cedola argentina di identità quando sia stata rilasciata ad argentini per nascita; d) la cedola argentina di identità degli stranieri residenti in Argentina, la quale avrà valore soltanto quando comprovi una residenza nel paese di più di cinque anni, e sia accompagnata da un certificato di buona condotta, rilasciato, al massimo, sei mesi prima del giorno in cui la si voglia far valere davanti ad un funzionario argentino di qualsiasi categoria; e) il passaporto argentino rilasciato dalla Polizia di Buenos Aires, debitamente legalizzato; e nel caso di stranieri residenti, il passaporto che rilascia il consolato del paese rispettivo; f) il certificato di nascita o il libretto di matrimonio che presentino le donne o i minori dei 18 anni, sempre che siano accompagnati da una fotografia bollata dalla Direzione di Immigrazione; g) i permessi speciali o credenziali di sbarco rilasciati dalla Direzione Generale di Immigrazione, ai quali i consoli aggiungeranno, all'atto di vistarli per l'imbarco, le fotografie degli interessati, bollate ufficialmente, senza il quale requisito non saranno accettati dalle imprese di navigazione; h) i passaporti ufficiali del paese di nascita che

presentino gli stranieri, i quali desiderino imbarcarsi per un porto argentino (con fotografia); *i*) i certificati delle autorità giudiziarie o di polizia del paese dove sia stato rilasciato il passaporto, che comprovino che il possessore di questo non ha sofferto condanna per delitti comuni pei quali sia prevista una pena corporale e che non è stato sottoposto a procedimento per delitti contro l'ordine sociale nei cinque anni anteriori all'imbarco; *l*) i passaporti ufficiali rilasciati in un paese che non sia quello di nascita del passeggero, nel quale caso devono essere necessariamente accompagnati da un certificato dell'autorità giudiziaria o di polizia che comprovi che la persona ha risieduto da tale a tal altra data nel detto paese; *m*) certificato della polizia o delle autorità comunali che comprovi che il passeggero non soffre di malattie fisiche o mentali che ne diminuiscano la capacità al lavoro; *n*) certificato della polizia o delle autorità comunali che comprovi che il passeggero non ha esercitato la mendicizia; *o*) scheda consolare che comprovi i dati personali del passeggero e i documenti; *p*) certificato di nascita con fotografia per i minori dei 15 anni che vengano soli o accompagnati.

Art. 8. — Documenti che dovranno portar seco le diverse classi di passeggeri che entrano in Argentina :

Passeggeri di 1ª classe.

Argentini per nascita, maggiori dei 18 anni :

Maschi : Documenti *a*, o *g*.

Femmine : Documenti *c*, o *e*, o *f*, o *g*.

Argentini per nascita, minori dei 18 anni :

Documenti *c*, o *e*, o *f*, o *g*.

Stranieri naturalizzati argentini :

Documenti *b*, o *e*, o *f*;

Stranieri residenti nella Repubblica Argentina :

Documenti *d*, o *e*, o *g*;

Stranieri senza documentazione :

Documento *g*;

Stranieri con passaporto del paese di nascita :

Documenti *h*, *i*, *m* ed *o*;

Stranieri con passaporto che non sia quello di nascita :

Documenti *i*, *n*, *m*, o;

Stranieri minori dei 15 anni :

Maschi : Documento *g*;

Femmine : Documenti *m*, *n*, *o*, *p*;

Passeggeri di 2^a e 3^a classe :

Argentini per nascita o per naturalizzazione o stranieri residenti nella Repubblica Argentina :

Gli stessi documenti della 1^a classe.

Stranieri senza documentazione :

Documento *g* ;

Stranieri con passaporto del paese di nascita :

Documenti *h, i, m, n, o* ;

Stranieri minori dei 15 anni :

Maschi : Documento *g* ;

Femmine : Documenti *m, n, o, p*.

Disposizioni speciali.

Art. 9. — I consoli dovranno vistare tutti i documenti che il passeggero presenti, ma soltanto nel caso che riuniscano i requisiti necessari di validità prescritti dalle norme argentine sull'immigrazione e dalle disposizioni di legge o amministrative vigenti nel paese dove il console risiede.

Art. 10. — Le persone maggiori di sessanta anni che desiderino imbarcarsi per l'Argentina, lo potranno fare soltanto con permesso speciale concesso dalla Direzione Generale di Immigrazione o dalla Legazione accreditata nel paese cui il sessagenario appartiene, nel caso che questi viaggi in prima classe e sia persona di situazione morale e materiale conosciuta.

Art. 11. — Il console non potrà vistare documenti di minori di 15 anni che viaggino soli, essendo la loro entrata proibita nel paese salvo che siano in possesso del necessario permesso speciale rilasciato dalla Direzione Generale di Immigrazione.

Art. 12. — Le donne che viaggino senza il marito, quando vengano accompagnate da figli minori dei dieci anni, non possono entrare in Argentina. Per farlo hanno bisogno in ogni caso di un permesso speciale della Direzione generale di Immigrazione o della Legazione Argentina, nel caso che viaggino in prima classe e siano persone di situazione morale e materiale conosciuta.

Art. 13. — I sacerdoti e le suore di carità devono presentare gli stessi documenti degli altri passeggeri. Si ometterà solo la presentazione del documento *n*.

Art. 14. — Gli Ambasciatori, Ministri, consoli, senatori, deputati o funzionari ufficiali stranieri di certa gerarchia possono entrare liberamente, sempre che giustifichino la loro investitura innanzi al Visitatore di Immigrazione argentino al momento di arrivare al paese.

Art. 15. — Le compagnie teatrali devono presentare la documentazione completa corrispondente a ciascuno dei loro membri o componenti.

Art. 16. — In conformità di quanto dispone la legge sull'immigrazione e le disposizioni regolamentari relative, non possono entrare in Argentina, e i consoli non potranno in conseguenza vistare i documenti relativi: *a)* ammalati di infermità contagiose, vale a dire quelli che presentano sintomi di tubercolosi, lebbra, tracoma, ecc.; *b)* affetti da vizio organico, come i ciechi, i sordi o muti, i paralitici, gli invalidi delle braccia o delle gambe, i gobbi o i sofferenti di altro vizio o difetto che diminuisca la loro capacità al lavoro; *c)* dementi, idioti, imbecilli, epilettici e gli affetti da qualsiasi forma di alienazione mentale; *d)* i mendicanti, vale a dire gli zingari, coloro che abbiano esercitato la mendicizia e le persone, di cui si presuma che possano cadere a carico della pubblica beneficenza; *e)* le persone che siano state sottoposte a procedimento penale (*las personas que hubiesen estado bajo la acción de la justicia criminal*); *f)* le persone maggiori di sessanta anni; *g)* le donne che viaggino senza marito, con figli minori di 10 anni, anche se si tratti di uno solo in queste condizioni, e conducano seco altri figli maggiori della detta età; *h)* coloro che non portino i documenti richiesti da queste istruzioni.

Art. 17. — Quando una persona si trovi nelle condizioni di cui all'articolo precedente, qualunque sia la sua età, il console non ne permetterà l'imbarco anche se tutti gli altri della sua famiglia sieno in possesso di tutti i requisiti richiesti.

Art. 18. — I consoli non potranno in nessun caso obbligare né chiedere ad una compagnia che imbarchi persone comprese nelle proibizioni di queste istruzioni, incorrendo in caso contrario nella multa che dovrebbe applicarsi alla impresa per l'infrazione commessa.

Art. 19. — I minori di quindici anni non potranno viaggiare senza famiglia, intendendosi per tale unicamente i genitori, nonni e fratelli maggiori di età.

Art. 20. — I dati della scheda individuale compilata dal console devono essere in tutto d'accordo coi dati dei documenti che presenti il passeggero.

Art. 21. — Quando nell'enumerazione dei documenti richiesti dall'art. 8 si usa la congiunzione *o*, ciò significa che il passeggero può presentarne uno qualsiasi di essi.

Art. 22. — Per ciò che si riferisce al documento *l*, il passeggero deve presentare documenti dell'autorità giudiziaria che comprovino che non è stato sottoposto a procedimento penale durante cinque anni, per lo meno. Per es. se è un rumeno o russo o francese ed ha risieduto un anno in Germania, può presentare un passaporto rilasciato dal Console o dal Ministero rumeno, russo o francese, un certi-

ficato giudiziario tedesco attestante che in detto anno non ha commessi delitti, nè è stato mendico, ecc. in Germania; e in più un certificato delle autorità giudiziarie o di polizia del suo paese di origine, il quale attesti che egli non ha commessi delitti, ecc. nei quattro anni anteriori alla sua entrata in Germania. Senza questo insieme di documenti che tendono ad evitare il rilascio di certificati da parte dei consoli, che solo possono attestare la nazionalità e antecedenti giudiziari, ecc. i consoli argentini non visteranno la restante documentazione del passeggero.

Art. 23. — Ogni richiesta telegrafica che i consoli argentini facciano alla Direzione Generale di Immigrazione dovrà essere numerata e la relativa spesa sarà a carico degli interessati, insieme con quella della risposta corrispondente di dieci parole, senza di che non si darà la risposta se non per posta.

Buenos Aires, 16 agosto 1923.

Juan P. Ramos,
Direttore Generale di immigrazione

Si approvano queste istruzioni della Direzione Generale di immigrazione, in tutto quanto concerne il Ministero degli Affari esteri.

f.to ANGEL GALLARDO
Ministro degli Affari Esteri.

Si approvano queste istruzioni della Direzione Generale di immigrazione in tutto ciò che concerne il Ministero di Agricoltura.

f.to T. A. LE BRETON
Ministro di Agricoltura.